

REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

SCRITTURA PRIVATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI
MEDICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO SUDDIVISA IN
3 LOTTI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA.

* * * * *

TRA

ORietta VERSARI, nata a Forlì il 2/7/1963, C.F.
VRSRTT63L42D704T, domiciliata per la carica presso
l'Azienda USL della Romagna che agisce in nome e per
conto dell'Azienda USL della Romagna, che interviene
nel presente atto, nella sua qualità di Direttore ad
interim dell'U.O. Programmazione e Acquisti di Beni
e Servizi, in virtù delle attribuzioni proprie per
la sottoscrizione dei contratti per l'acquisizione
di beni e servizi, conferite con Deliberazione del
Direttore Generale dell'Ausl della Romagna n. 209
del 30/06/2021 di attribuzione dell'incarico di
direzione pro-tempore ad interim dell'U.O. Acquisti
aziendali (ora U.O. Programmazione e Acquisti Beni e
Servizi) con i poteri conferiti ai Direttori apicali
come esplicitati nella Deliberazione dal Direttore
Generale dell'Ausl della Romagna n. 424 del
14/11/2018 ad oggetto "Modalità di delega degli atti

a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali: definizione delle competenze gestionali assegnate alle Unità Operative" - ed alla deliberazione n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto "Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali" e s.m. e i.

E

_____, nato a _____ (__) il ___/___/____, codice fiscale _____, in qualità di Legale Rappresentante/Amministratore delegato della ditta _____ con sede legale in _____ (__) VIA _____ n. __ CAP _____, codice fiscale _____ e partita IVA n. _____

PREMESSO

- con Determinazione n° _____ del ___/___/____ si è proceduto ad indire procedura aperta per la fornitura di "dispositivi medici per apparato cardiocircolatorio", per un importo complessivo a base d'asta di EUR 317.700,00, IVA esclusa - Bando GUUE nr. _____ del ___/___/____;
- con determinazione n. ____ del ___/___/____ è stata aggiudicata alla ditta _____, per l'importo di EUR € _____ IVA esclusa;

- che si è conclusa positivamente la fase di verifica delle dichiarazioni in merito ai requisiti di capacità tecnico/organizzativa richiesti nel bando di gara e dichiarati in sede di offerta e ai requisiti inerenti all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art 80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i e che sono stati avviati i controlli previsti dalla normativa in tema di antimafia; il presente contratto è sottoposto, pertanto, alla condizione risolutiva ex lege, qualora, in esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo al soggetto aggiudicatario, di una delle cause di esclusione previste dalla normativa. In tal caso l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi risarcimento inerente al contratto, salvo il pagamento delle prestazioni fino a quel momento eseguite;

- che in data __/__/____, con lettere - prot. _____ del __/__/____ - trasmesse tramite portale SATER, si è proceduto a comunicare ai concorrenti l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che in data __/__/____ è scaduto il termine dilatorio di cui all'art. 32, c. 9 D.Lgs. 50/2016, essendo trascorsi trentacinque giorni dall'invio

dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra l'Azienda USL della Romagna e la ditta _____, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Valore giuridico della premessa e dei suoi allegati

I menzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto;

2) Oggetto e finalità del contratto

Il Rappresentante dell'Azienda USL della Romagna affida alla ditta _____, che a mezzo del suo Legale rappresentante accetta, la fornitura in oggetto, come dettagliatamente indicato nella determina di aggiudicazione n. _____ del ___/___/20___ a cui si rinvia e che si intende qui integralmente richiamata.

La fornitura dovrà essere espletata alle condizioni e modalità di cui ai documenti di gara approvati con la determinazione di indizione n. _____ del ___/___/20___ citata nelle premesse e accettati dall'Aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta;

la fornitura dovrà essere altresì conforme

all'offerta tecnica ed economica presentata dalla ditta _____ in sede di gara.

3) Norme regolatrici e disciplina applicabile

La fornitura oggetto del presente contratto, è regolata in via gradata:

a) dalle clausole del presente contratto e dagli allegati ivi richiamati, dal capitolato tecnico, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica, dal documento "INFORMATIVA" - redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008, documenti tutti che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il fornitore relativamente ai beni e alle prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni delle fonti soprarichiamate.

In caso di difficoltà interpretative tra quanto

contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato tecnico e suoi allegati.

Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per il fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potranno essere emanate in corso di contratto.

4) Durata e opzioni

La fornitura ha una durata di 36 mesi, come previsto all'art. 4 del disciplinare di gara. Il periodo di

vigenza contrattuale decorre dal _____

Rinnovo - la Committente si riserva la facoltà di rinnovo per un periodo di 12 mesi nei modi e termini previsti dalla lex specialis di gara; in tali ipotesi l'aggiudicatario sarà obbligato all'esecuzione del contratto alle medesime condizioni del contratto principale, essendogli preclusa ogni tipo di eccezione.

La previa accettazione dell'aggiudicatario, in caso di rinnovo contrattuale, è prevista solo a fronte di condizioni parzialmente diverse, che in ogni caso non implicino modifiche sostanziali alla fornitura originaria. Resta espressamente pattuito fra le parti che nessuna pretesa può essere vantata dall'aggiudicatario in caso di mancato esercizio dell'opzione di rinnovo.

Opzione di incremento della fornitura - La Committente si riserva il diritto di esercitare l'opzione di incremento della fornitura, alle medesime condizioni di aggiudicazione, fino al 30% in più dell'importo complessivo indicato a base d'asta relativamente ai lotti 1 e 2, e fino a un ulteriore 20% dell'importo complessivo indicato a base d'asta per acquisti da listino limitatamente al lotto 1, senza una nuova procedura di affidamento,

ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice. Tale incremento vale anche in caso di esercizio dell'opzione di rinnovo.

L'aggiudicatario - conformemente a quanto espresso all'art. 1, c. 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135) - è tenuto altresì agli specifici obblighi di cui agli artt. 19 e 21 della L.R. Emilia-Romagna 24 maggio 2004 n.11 e art. 1, c. 449, L. 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono agli Enti del SSN di approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip Spa o dalla centrale regionale di committenza - prende atto e riconosce che l'Azienda Usl potrà risolvere il presente contratto, qualora durante la sua validità temporale le sopradette centrali di committenza di riferimento (Intercent-ER e/o Consip Spa) rendessero disponibili convenzioni, accordi quadro o analoghi strumenti di acquisizione aventi per oggetto identica e/o analoga fornitura.

Parimenti l'aggiudicatario prende atto che, qualora prima della scadenza contrattuale intervengano diverse disposizioni normative o siano impartite nuove direttive, anche cliniche, da parte dello Stato o della Regione Emilia-Romagna (per la

centralizzazione, o la modifica delle prestazioni da svolgere) che non consentano di proseguire nell'affidamento della fornitura oggetto del presente appalto, l'Azienda Usl della Romagna avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. Il Fornitore anche in tale ipotesi riconosce che non potrà pretendere alcun compenso o rimborso o muovere eccezioni di sorta ed espressamente rinuncia fin da ora a sollevare eccezioni o richieste per qualsiasi ragione o titolo.

5) Quantità e valore economico del contratto

Quantità della fornitura per 36 mesi: Fatto salvo il diritto di esercitare l'opzione di acquisire - ai sensi dell'art. 1331 del Codice Civile - fino al 30% in più dell'importo a base d'asta per i lotti 1 e 2, e fino a un ulteriore 20% in più dell'importo a base d'asta per acquisti da listino sul lotto 1 - i fabbisogni complessivi presunti sono specificati nel prospetto di aggiudicazione All. ___ della determinazione n._____.

Tali quantitativi sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati alle effettive esigenze degli utenti e a circostanze non esattamente predeterminabili. La ditta aggiudicataria dovrà

fornire solo le quantità che saranno richieste, corrispondenti alle effettive esigenze della produzione sanitaria, per cui l'Azienda Usl, potrà richiedere, nel rispetto delle proprie esigenze, quantitativi maggiori o minori in relazione ad imprevedibili evenienze, impegnando la ditta alle stesse condizioni contrattuali.

L'AUSL si riserva la facoltà, nel corso del periodo di validità del contratto, di sospendere o interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero utilizzabili a seguito di variazioni di indirizzi terapeutici e metodologici stabiliti per l'Azienda Sanitaria.

Il valore economico complessivo stimato del presente contratto è il seguente:

Importo per 36 mesi al netto delle opzioni è pari a €. _____ iva esclusa.

Importo per ** mesi comprensivo dell'opzione di incremento del xx% è pari a €. _____ iva esclusa, così suddivisa per singolo lotto:

Importo dell'eventuale rinnovo di 12 mesi (comprensivo dell'incremento del **%) _____

6) Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità

Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti e documenti in esso richiamati.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico ovvero nell'offerta tecnica, presentata dal fornitore se migliorativa e dalle precisazioni tecniche definite in sede di valutazione tecnica.

In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del presente atto.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda USL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di

cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed il fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'AUSL della Romagna.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., si dà atto che il fornitore, in fase di presentazione dell'offerta, ha sottoscritto per accettazione l'INFORMATIVA che diviene parte integrante del presente contratto, che descrive i rischi specifici dell'AUSL della Romagna e le regole generali di comportamento da adottarsi negli ambienti dell'Azienda medesima. Inoltre, ove dovuto, sono analizzate le interferenze attese ed indicate le relative misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza. Nel caso fossero ravvisate criticità o interferenze non preventivamente considerate, sia dall'AUSL sia dal Fornitore, il documento dovrà essere riformulato con le specifiche integrazioni.

Il Committente, in fase di espletamento del contratto, ha facoltà di controllare, in base alla propria organizzazione, la puntuale osservanza delle

misure di prevenzione e protezione definite. In caso di non osservanza delle regole stabilite il Committente potrà imporre al Fornitore la temporanea sospensione dell'attività in corso fino all'avvenuto adeguamento.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che, per causa non imputabile alla stessa, avesse a subire il personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione delle forniture, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

La Ditta aggiudicataria risponde altresì dei danni alle persone o alle cose che avessero a derivare per fatti ascrivibili alla stessa o ai suoi dipendenti nell'esecuzione della fornitura tenendo perciò sollevata ed indenne l'AUSL da qualsiasi azione che a riguardo le venisse mossa.

7) Condizioni specifiche di fornitura: Modalità di consegna - Aggiornamento tecnologico

Il fornitore si impegna ad eseguire la fornitura secondo le modalità indicate specificamente all'art. 5 e all'art. 6 del Capitolato tecnico All. 3), che si intendono qui integralmente trascritte.

8) Corrispettivo della fornitura

L'importo complessivo della fornitura in oggetto, per il periodo di vigenza contrattuale di 36 mesi e al netto delle opzioni è pari ad Euro *****0 (IVA esclusa), alle condizioni e ai prezzi riportati nell'offerta economica sottoscritta in sede di presentazione offerta dall'operatore economico aggiudicatario, agli atti dell'U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi.

I prezzi unitari indicati nell'offerta economica - sulla cui base è conseguita l'aggiudicazione - restano, come già stabilito, invariati per tutta la durata del contratto e delle opzioni (rinnovo, proroga, incremento della fornitura), da parte della Committente. Anche in ragione di quanto sopra, il prezzo di aggiudicazione è ritenuto congruo, ciascuno per quanto di sua competenza, dall'Azienda USL della Romagna e dal Fornitore. Fatta salva l'applicazione di quanto stabilito nel Codice dei Contratti Pubblici.

I prezzi offerti sono intesi franco di ogni spesa (ivi incluso trasporto, imballo, spese doganali, scarico, ecc.) per merce allocata nei magazzini di consegna. Sono altresì a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri e quant'altro sia conseguente

a responsabilità civile o risarcitoria verso terzi derivante o comunque riferibile alla fornitura.

9) Acquisti su listino (limitatamente al lotto 1)

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, su richiesta del committente, i prodotti inseriti nel listino presentato in sede di gara e corredato dai relativi codici e prezzi cui applicare la stessa scontistica indicata nella scheda offerta. La % di sconto offerta vincolerà il fornitore per tutta la durata della fornitura.

Il listino presentato in sede di gara ed eventualmente in sede di aggiornamento deve contenere esclusivamente oggetti diversi da quelli presentati in gara, tuttavia gli oggetti offerti in listino devono (pena irrilevanza) essere riconducibili al lotto di riferimento aggiudicato.

I listini presentati potranno essere aggiornati - sia su richiesta dell'AUSL che su iniziativa del fornitore - durante il periodo contrattuale; per aggiornamento si intende:

la presentazione di ulteriore offerta al ribasso;

la presentazione di nuovi prodotti in precedenza non presenti in listino (ergo, offerta ulteriormente integrativa e completamento per, prodotti di innovazione tecnologica, nuovi prodotti affini,

ampliamento gamma) purché sostanzialmente riconducibili alla tipologia aggiudicata e con l'applicazione dello sconto indicato in sede di gara per il lotto di riferimento.

10) Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione e pagamenti

Ordini e documenti di trasporto. In applicazione:

- della Delibera di Giunta n. 287/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le aziende sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line);

- del Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 che prevede che a partire dall'1/10/2019, per tutte le aziende sanitarie nazionali, se viene effettuato l'invio ai fornitori di un ordine esso avvenga obbligatoriamente in formato elettronico tramite il sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", pena l'impossibilità di effettuare la liquidazione delle fatture emesse a seguito di ordini non elettronici;

gli Operatori Economici, devono attivarsi per gestire lo scambio dei documenti del ciclo degli

acquisti (ordini / documenti di trasporto e altri eventuali documenti assimilabili) secondo le modalità adottate dalle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali e sono tenuti, a dotarsi del cosiddetto ID PEPPOL e a comunicarlo alla A.U.S.L. prima della stipula del contratto d'appalto.

Qualora dovessero avvenire modifiche alle suddette modalità di gestione dei documenti contabili in argomento, queste saranno prontamente comunicate al fornitore, che dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite senza oneri per l'Azienda USL.

Fatturazione

Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come, ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestati a:

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 - 48121 Ravenna (RA) - Codice fiscale e partita IVA: 02483810392.

Le fatture devono indicare i seguenti elementi:

numero dell'ordine aziendale; dettaglio fornitura/servizio prestato; codice CIG;

Le fatture devono essere trasmesse all'AUSL della Romagna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. - codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) 0L06J9

Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso.

Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, questa sarà prontamente comunicata e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

PAGAMENTI

I pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. 231/2002, per i beni ed i servizi, la verifica di conformità avverrà entro 30 gg dalla data di invio dei documenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. Tali documenti sono rappresentati:

-dal Documento di Trasporto o altro documento di viaggio a norma di legge per i beni;

-dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni utili a dimostrare l'effettuazione del servizio svolto, da concordare in fase di esecuzione del contratto per i servizi.

Per i beni soggetti a collaudo (es: attrezzature, automezzi, ecc.) la fattura potrà essere emessa solo dopo il collaudo con esito positivo e la stessa sarà pagata entro 30 gg. dalla data di ricevimento della stessa.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l'esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

L'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui all'art. 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Tutte le fatture relative alla fornitura di beni e

servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L'Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

11) Cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda

Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, per quanto di rispettiva ragione.

12) Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore, nell'esecuzione della fornitura, dovrà impegnarsi ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136 e s.m.i. e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 n. 217, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; dovrà, in particolare, utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi esclusivamente presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.a, dedicati, anche in via non esclusiva, a tutti i movimenti finanziari ed a tutte le transazioni relativi al servizio in oggetto, che devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati comunicati a quest'Azienda USL, come sono stati comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì,

a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il mancato utilizzo, da parte della ditta aggiudicataria del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto relativo al servizio in contesto, con incameramento della cauzione definitiva.

Il Fornitore è altresì obbligato ad informare l'Azienda USL della Romagna e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, in merito ad eventuali inadempimenti della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché della conseguente risoluzione del rapporto contrattuale prevista, come da comma 8 art. 3 L. 136 del 13.8.2010.

Il Fornitore s'impegna inoltre ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura aggiudicata, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Al fine della verifica di tale adempimento ed in ottemperanza a

quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con propria determinazione è fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di trasmettere alla stazione appaltante copia conforme all'originale di tali contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura oggetto della presente gara.

A norma della Determinazione ANAC n. 556 del 31.05.2017 "Determinazione n. 4 del 07 luglio 2011 recante: Linee Guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. Aggiornata al decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56" si riporta a seguire per ciascun lotto oggetto del presente contratto il codice CIG di riferimento:

LOTTO CIG

1 8951600601

LOTTO CIG

2 8951609D6C

LOTTO CIG

3 8951622828

Al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ogni documento fiscale (fatture), nonché in ogni bonifico

bancario o postale o in ogni altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve essere riportato, in relazione a ciascuna transazione finanziaria legata ai prodotti aggiudicati di cui al presente appalto, il seguente codice CIG: (o CIG MASTER)

CIG n. _____

In caso di aggiudicazione ad imprese raggruppate in RTI ciascun componente dell'RTI è tenuto ad osservare in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010 e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione dei flussi tracciati tra stazione appaltante e singoli subcontraenti. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno altresì inserite nel contratto di mandato. Le medesime condizioni valgono in relazione ai Consorzi di cui all'art. 45 c.2 lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

13) Cauzione definitiva

Il fornitore, a titolo di cauzione definitiva, con le modalità, gli importi e per gli effetti stabiliti dalle disposizioni di legge, presta garanzia di tutti impegni assunti, dell'esatto e corretto

adempimento, nonché di tutte le obbligazioni e di ogni altro onere o obbligo derivanti dal presente contratto, mediante polizza fideiussoria n..... emessa in data da di importo complessivo pari a Euro (.....).

La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e resta espressamente inteso che l'Azienda USL della Romagna ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

14) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

a) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

b) Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro

applicabili alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

c) Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

d) Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

e) Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

f) Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

15) Riservatezza e Trattamento dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura.

Il Fornitore è responsabile della puntuale osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ausl della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il trattamento dei dati da parte del Fornitore deve rispondere all'attuale normativa sul trattamento dei dati sensibili: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs. 10/08/2018 n.101.

Eventuali modifiche/adequamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a dettati legislativi emanati durante il periodo di validità del contratto rientrano fra gli oneri di adeguamento del "prodotto" a carico del fornitore.

Il Committente, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto.

I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679

16) Inadempienze e penalità

Relativamente alle inadempienze e alle penali si fa espresso rinvio a quanto previsto negli atti di gara;

17) Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e recesso

Relativamente alla clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e recesso, si fa espresso rinvio a quanto previsto negli atti di gara;

18) Danni, responsabilità civile e polizza

assicurativa

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell'AUSL della Romagna e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. Detta polizza tiene indenne l'Azienda USL della Romagna, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al

presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

19) Subappalto

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo del presente contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'AUSL della Romagna o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore si impegna ad inviare, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del

contratto di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'AUSL non autorizzerà il subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Ausl della Romagna della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al

comma precedente, la Committente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.

In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'AUSL della Romagna potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente contratto.

20) Direttore dell'esecuzione (DEC) e Responsabile della fornitura

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento dell'appalto, l'Azienda designa ai sensi dell'Art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il Dott. _____ U.O. _____ quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell'esecuzione del

contratto, è l'interfaccia decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze nell'espletamento della fornitura anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi necessari.

Il Fornitore individua il Sig_____ responsabile della fornitura, con capacità di rappresentarlo nei confronti dell'AUSL della Romagna.

21) Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente Contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relativi al Contratto ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione Contraente per legge.

22) Foro competente

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra l'Azienda USL e l'Aggiudicatario relativamente all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il Foro di Ravenna.

23) Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

24) Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente

singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.

Per l'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Orietta Versari

Sottoscritto con firma digitale

PER LA DITTA _____

SIG. _____

Sottoscritto con firma

digitale

in qualità di Legale Rappresentante della ditta _____ riconosce che l'Azienda USL della Romagna opera attraverso i capitoli generali, che per definizione sono dei regolamenti pubblici, ovvero

fonti del diritto (amministrativo), conseguentemente sottratti alla disciplina del contratto. Prende atto altresì dell'imparzialità dell'azione dell'Amministrazione, che persegue i fini predeterminati dalla legge, agendo secondo criteri di giustizia obiettiva. In ogni caso dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le clausole contenute nei seguenti articoli del contratto: 3) Norme regolatrici e disciplina applicabile; 4) Durata e opzioni; 5) Quantità e valore economico del contratto; 6) Condizioni generali di fornitura e limitazioni di responsabilità; 7) Condizioni specifiche di fornitura, Modalità di consegna, Aggiornamento tecnologico; 9) Acquisti su listino; 10) Forma dell'ordine e del documento di trasporto - Fatturazione e pagamenti; 13) Cauzione definitiva; 15) Riservatezza e Trattamento dei dati; 16) Inadempienze e penalità; 17) Clausola risolutiva espressa, risoluzione per inadempimento e recesso; 18) Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; 19) Subappalto; 21) Oneri fiscali e spese contrattuali; 22) Foro competente

PER LA DITTA _____

SIG. _____

Imposta di bollo assolta

Sottoscritto con firma
digitale

BOLLO ASSOLTO VIRTUALMENTE SECONDO LE MODALITÀ INDIVIDUATE DALLA
LET. A) DELL'ART. 3 D.P.R. 26/10/1972 N. 642
